

Cass., (ord.) 23 ottobre 2023, n. 29387

Ai sensi dell'art. 117 c. cons. l'accertamento della "difettosità" d'un prodotto non consiste nell'accertamento della loro pericolosità dato che i prodotti pericolosi non sono, per ciò solo, "difettosi", né consente al giudice di stabilire come quel prodotto debba a suo avviso progettarsi o costruirsi. Esso piuttosto deve essere compiuto stabilendo se il prodotto che si assume difettoso sia stato progettato e costruito rispettando gli *standard* minimi richiesti dalle *leges artis* dettati dalla normativa di settore o dalle regole di comune prudenza.

Cass., (ord.) 6 marzo 2023, n. 6568

In tema di responsabilità per danno da prodotti difettosi è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267 TFUE, formulando il quesito «se sia conforme all'art. 3, comma 1, dir. 85/374/Cee - e, se non sia conforme, perché non lo sia - l'interpretazione che estenda la responsabilità del produttore al fornitore, anche se quest'ultimo non abbia materialmente apposto sul bene il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, soltanto perché il fornitore abbia una denominazione, un marchio o un altro segno distintivo in tutto o in parte coincidenti con quello del produttore».

Cass., (ord.) 6 dicembre 2022, n. 35844

Secondo la Suprema Corte la compravendita di animali da compagnia o d'affezione, nel caso in cui l'acquisto sia avvenuto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata dal compratore, è disciplinata dalle norme del codice del consumo, salva l'applicazione delle norme del codice civile per quanto non previsto. Ne consegue, pertanto, che nella compravendita di animali da compagnia o d'affezione, se acquirente è un consumatore, la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell'art. 132 c. cons., al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto.

Cass., 15 settembre 2022, n. 27177

Nella vendita di beni destinati al consumo, qualora il difetto di conformità si manifesti oltre il termine di 6 mesi dalla consegna, di cui all'art. 132, comma 3, c. cons., spetta all'acquirente dimostrare, con gli ordinari mezzi di prova, che il vizio esisteva già al momento della consegna o che esso era stato occultato dal venditore. Pertanto, ove sia accertato che al momento della consegna il bene era regolarmente funzionante, la responsabilità del venditore può essere configurata a condizione che sia dimostrato l'occultamento di un vizio.

Cass., (ord.) 6 dicembre 2022, n. 25844

La compravendita di animali da compagnia o d'affezione, ove l'acquisto sia avvenuto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata dal compratore, è regolata dalle norme del codice del consumo e, in particolare da quelle di cui all'art. 132 c. cons., salva l'applicazione delle norme del codice civile per quanto non previsto.

Cass., 20 gennaio 2020, n. 1082

La direttiva comunitaria 44/1999/Ce ha inteso rafforzare la tutela del soggetto debole e non certo diminuirla. Pertanto, il consumatore, oltre i rimedi previsti nel codice del consumo all'art. 130, conserva il diritto di agire per il ristoro del pregiudizio subito, consistente nella somma necessaria per l'eliminazione dei vizi.

Cass., (ord.) 29 ottobre 2019, n. 27596

L'importatore o il distributore in Italia di un autoveicolo prodotto da un soggetto residente all'interno dell'Unione europea non rispondono dei danni causati dal difetto di fabbricazione del veicolo stesso, poiché l'art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 224 del 1988 consente al consumatore di promuovere il giudizio risarcitorio direttamente nei confronti del produttore. La Suprema Corte ha così rigettato la domanda risarcitoria proposta per i danni conseguiti al mancato funzionamento degli airbag di un'autovettura fabbricata da una società avente sede all'interno dell'Unione europea, cassando senza rinvio la decisione

di merito che non aveva rilevato d'ufficio il difetto di legittimazione passiva della società convenuta, mera distributrice e non produttrice del veicolo.

Cass., 30 agosto 2019, n. 21841

In tema di responsabilità per danno da prodotti difettosi, in virtù dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 224 del 1988, applicabile "*ratione temporis*", si considera produttore chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione. La mera utilizzazione del marchio nella denominazione della società distributrice in Italia, legata al gruppo internazionale, è

insufficiente a provare la proprietà del marchio da parte della stessa. Pertanto, la società distributrice, che non sia anche contitolare del marchio o comproprietaria del medesimo, non può considerarsi produttrice, né responsabile del danno dovuto al difetto di fabbricazione, pur impiegando il marchio nella propria denominazione sociale. Nel caso di specie la Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto provato che la società convenuta fosse il produttore di una autovettura, solo perché nella propria denominazione sociale era contenuto il nome del marchio che risultava apposto sul mezzo, comune ad altre società del medesimo gruppo.

Cass., 13 dicembre 2018, n. 32226

In tema di danno da prodotti difettosi, l'atto interruttivo della prescrizione indirizzato al fornitore non produce effetti nei confronti del produttore, in quanto il regime di responsabilità solidale di cui all'art. 121 c. cons. opera solo tra i produttori che collaborano nella destinazione del prodotto finito alla circolazione, mentre non riguarda il fornitore, giacché estraneo alla catena produttiva e soggetto, ai sensi dell'art. 116 c. cons., alla responsabilità, alternativa a quella del produttore, derivante dalla mancata comunicazione nel termine prescritto al danneggiato dell'identità e del domicilio del produttore, che non risulti individuato.

Cass., 20 novembre 2018, n. 29828

Con tale pronuncia, la Suprema Corte compie una rassegna puntuale degli elementi costitutivi il modello di responsabilità de qua, evidenziando la relatività sottesa alle concettualità fondative (sicurezza, responsabilità, difetto e rischio), nonché esaminando la distribuzione, su di un piano teorico e pragmatico - operativo, dell'onere probatorio, con la sua ripartizione tra produttore e danneggiato.

Cass., 13 agosto 2015, n. 16808

In tema di responsabilità per danni da prodotto difettoso, gli obblighi gravanti sul produttore non possono ragionevolmente estendersi all'impiego di materiali o all'adozione di cautele specifiche, tali da reggere anche ad un uso del prodotto univocamente prospettato all'utente come non conforme a minimali modalità di utilizzo, corrispondenti a regole di comune prudenza, né particolarmente gravose né implicanti apprezzabili limitazioni nell'impiego del bene. Sulla base di tale principio, la Suprema Corte ha escluso la responsabilità del fabbricante per i danni subiti dall'attore a seguito dello scoppio dello pneumatico di una ruota di un carrellino pieghevole, che lo stesso danneggiato aveva gonfiato adoperando il compressore ad una pressione superiore a quella massima, chiaramente indicata sulla ruota da gonfiare.

Cass., 28 luglio 2015, n. 15851

La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Ne consegue, pertanto, che incombe sul soggetto danneggiato la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno mentre il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni di cui all'art. 127 c. cons.

Cass., 7 maggio 2015, n. 9254

L'assicurazione della responsabilità civile "da prodotti difettosi", salvo diverso accordo delle parti, ha per oggetto il solo rischio attinente contemplati dall'art. 114 ss. c. cons. e non quelli derivanti da

inadempimento contrattuale e consistenti nelle perdite commerciali provocate dei vizi della merce venduta.

Cass., 29 maggio 2013, n. 13458

La disciplina del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 224 (ora confluita negli artt. da 114 a 127 c. cons.) ha per oggetto il «danno da prodotti difettosi» e prevede un tipo di responsabilità che prescinde dalla colpa del produttore, conseguendo alla mera «utilizzazione» del prodotto difettoso da parte della vittima. Ne consegue che legittimati a far valere la pretesa risultano tutti i soggetti che si sono trovati esposti, anche

in maniera occasionale, al rischio derivante dal prodotto difettoso, riferendosi la tutela accordata all'«utilizzatore» in senso lato, e non esclusivamente al consumatore o all'utilizzatore non professionale.

Cass., 26 luglio 2012, n. 13214

I ricorrenti, a seguito di incendio divampato nella propria abitazione, rilevavano la responsabilità della società produttrice della bombola di gas che utilizzavano per la stufa. La sentenza rileva che, nell'ipotesi di responsabilità per danno da prodotti difettosi, il danneggiato deve provare il danno, il difetto e il nesso causale tra difetto e danno, osservando che ciò può avvenire per presunzioni e per valutazioni di probabilità, partendo dal presupposto che il prodotto, di per sé, non deve causare danni. Nel corso del giudizio è stata adeguatamente provata l'esistenza di un difetto della bombola, in quanto presentava una guarnizione di tipo composito che avrebbe potuto comportare un'accidentale fuoriuscita di gas. Tale circostanza, adottando la regola della preponderanza dell'evidenza secondo il principio del «più probabile con non», è da ritenersi sufficiente per collegare il difetto del prodotto al danno.

Cass., 13 dicembre 2010, n. 25116

Il combinato disposto degli artt. 5 d.P.R. 24 maggio 1988 n. 224 e 7 l. 11 ottobre 1986 n. 713 (applicabili *ratione temporis*, essendo oggi la prima di tali norme abrogata dal d.lg. 6 settembre 2005 n. 206, e la seconda modificata dall'art. 5 d.lg. 24 aprile 1997 n. 126) impone che i prodotti cosmetici siano fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non causare danni alla salute nelle normali condizioni di impiego. Ciò però non conduce a concludere che, per i prodotti cosmetici, il livello di sicurezza prescritto, e al di sotto del quale il prodotto deve considerarsi difettoso, sia quello della sua innocuità e che per i predetti prodotti, la responsabilità del produttore assuma i caratteri propri di una responsabilità oggettiva assoluta, legata solo alla prova del nesso di causalità tra l'uso del prodotto ed il danno alla salute che ne è derivato. Tale combinato disposto, infatti, pone a carico del produttore una presunzione di responsabilità a condizione che il danno risulti arrecato dal prodotto in condizioni di impiego normale, intendendosi per tale quello corrispondente alle caratteristiche del prodotto ed alle istruzioni fornite dal produttore. Pertanto, la circostanza che un prodotto cosmetico (nella specie, gel abbronzante) abbia arrecato danni alla salute dell'utilizzatore non è di per sé sufficiente per ritenere sussistente la responsabilità del produttore.

Cass., 1° giugno 2010, n. 13432

La tutela prevista a favore del consumatore in materia di danno da prodotti difettosi dal d.P.R. n. 224 del 1988, oggi trasfusa nel Codice del consumo di cui al d.lg. n. 206 del 2005, configura in capo al produttore o all'importatore del prodotto nella Comunità europea una responsabilità di natura oggettiva, fondata non sulla colpa ma sulla riconducibilità causale del danno alla presenza di un difetto nel prodotto. Ai sensi di tale disciplina sul fornitore incombe, a tutela della parte debole ed in ragione del generale principio di solidarietà sociale, un onere di informazione per consentire un'effettiva individuazione del produttore qualora questi non sia individuato. L'adempimento di questo onere esonera il fornitore da ogni responsabilità.